

-1507 / U

ORIGINALE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------|----------------|
| Dott. Antonio | SAGGIO | Presidente | R.G.N.17804/01 |
| Dott. Alessandro | CRISCUOLO | Consigliere | |
| Dott. Mario Rosario | MORELLI | Consigliere | Cron. 1507 |
| Dott. Giulio | GRAZIADEI | Consigliere | Rep. |
| Dott. Francesco Ant. | GENOVESE | Cons. Rel. | Ud. 7/12/04 |

ha pronunciato la seguente:

OGG.: Sanzioni Amm.ve - Embargo-Contro Serbia e Montenegro- Ex Dir. CEE n. 990/93 - Fattispecie

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da: 1) MINISTERO DEL TESORO, DEL
BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIPARTIMENTO DEL TESORO
DIREZIONE V (UFFICIO V); 2) AGENZIE DELLE ENTRATE DI MODENA
,elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi
n. 12, presso la Avvocatura generale dello Stato, che
li rappresenta e difende, per legge;

- ricorrente -

contro

TERIM SPA, elettivamente domiciliata in Roma, via G. G.
Belli n. 27, presso lo studio dell'avv. GIAN MICHELE
GENTILE, che la rappresenta e difende, giusta delega in
atti, unitamente all'avv. GIANPIERO SAMORI del foro di

2831
2004



Modena;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza del Tribunale di Modena n. 275P del
10 novembre 2000.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 7/12/04 dal Relatore Cons. Francesco

Antonio GENOVESE;
Udito l'avv. Mereu, per delega

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Antonio MARTONE, il quale ha concluso
per l'accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. All'esito di un procedimento penale conseguente ad
indagine - delegata dalla Procura della Repubblica di
Trieste al locale Comando del Nucleo Regionale della
Polizia Tributaria - avente ad oggetto un presunto
contrabbando di piastre e resistenze elettriche, posto
in essere durante il periodo di vigenza dell'embargo
ONU nei confronti delle Repubbliche di Serbia e
Montenegro, emergeva che - tra le importatrici e
destinatriche finali di componenti termici - vi era
anche la TERIM SPA di Modena. Quest'ultima avrebbe
acquistato le piastre elettriche dall'Irca Spa di S.
Vendemmiato (TV) e dall'Ego Spa di Novara e,
successivamente, dalla Alopex srl e dalla Filos srl,
società interessate o controllate da società o
cittadini serbi.



Sulla base di tali indagini, in data 8 maggio 1997, veniva contestato alla TERIM SPA la violazione dell'art. 1 D.L. n. 305 del 1992 (Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro), convertito nella L. n. 355 del 1992, e dell'art. 1, comma 1, lett. a) e d), Reg. CEE n. 990/93 del 26 aprile 1993, per avere effettuato importazioni di merci dalla Serbia, in violazione dell'embargo, per un valore complessivo di £ 322.404.300.

La TERIM SPA si opponeva all'irrogazione della sanzione amministrativa, contestando i presupposti di fatto e di diritto, facendo rilevare in particolare che la sentenza del giudice penale (il Tribunale di Trieste) avrebbe escluso che le merci in questione fossero di provenienza serba.

All'esito dell'audizione del legale rappresentante della società, acquisito il parere dell'Ufficio Italiano Cambi e quello della Commissione consultiva per le infrazioni Valutarie del Ministero del Tesoro, il Dirigente Generale del Dicastero emetteva ordinanza ingiunzione in data 13 luglio 1998, con la quale ingiungeva alla società il pagamento della pena pecuniaria di £ 161.202.000, per la violazione dell'art. 3 D.L. n. 305 del 1992.

2. La TERIM SPA proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione, eccependo che: a) il processo penale aveva accertato che le merci, pur avendo alcuni componenti di provenienza serba, erano state prodotte



con un <<contributo macedone ... di almeno il 51% del valore totale dell'articolo>>; b) vi fosse stato un deficit di prova da parte dell'Amministrazione, la quale, con riferimento alla questione del <sicuro controllo serbo delle società interessate> avrebbe dovuto fornirla <<non solo sulla nazionalità del legale rappresentante o dei dipendenti delle società stesse, bensì sulla provenienza dei capitali investiti>>.

Il pretore di Modena, con decreto in data 15 ottobre 1998, sospendeva l'esecuzione del provvedimento e il MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione, che veniva, invece, accolta (sulla base delle risultanze del processo penale e sul difetto di prova del controllo serbo delle società coinvolte nell'attività commerciale), con la sentenza in questa sede impugnata, con ricorso per cassazione, anche da parte dell'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA, ove si fa valere un unico, complesso, motivo di censura, articolato in una pluralità di profili.

3. Resiste la società TERIM SPA con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico mezzo di ricorso (con il quale si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 1 D.L. n. 305 del 1992, convertito nella L. n. 355 del 1992, e dell'art. 1, comma 1, lett. a) e d), Reg. CEE n. 990/93 del 26 aprile 1993, nonché della insufficiente, contraddittoria e/o erronea motivazione su un punto



decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) il MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIPARTIMENTO DEL TESORO DIREZIONE V - e l'AGENZIA DELLE ENTRATE DI MODENA sostengono che la sentenza impugnata è errata sotto una pluralità di profili.

1.1. Innanzitutto, perché avrebbe escluso la violazione della normativa statale (art. 1 D.L. n. 305 conv. nella L. n. 355 del 1992) e comunitaria (art. 1, lett. a) e d) Reg. CEE n. 990 del 1993) in base al "contributo macedone" (ossia alla parte di attività e ai componenti materiali di altra provenienza nazionale) al prodotto finale, stimato come superiore al 51% del valore totale dell'articolo commerciato. Tale conclusione sarebbe in contrasto con il tipo dell'illecito descritto dall'art. 1 Regolamento CEE n. 990/93, il quale vieterebbe l'introduzione nel territorio della Comunità di qualsiasi merce o prodotto originario della Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro) e qualsiasi attività avente per oggetto o effetto, diretto o indiretto, la promozione delle transazioni di cui alle lettere a), b) o c) dell'art. 1 della Direttiva CEE n. 990, citata.

La trasformazione del prodotto serbo, in modo tale da acquisire un'origine nazionale diversa (macedone), prima della sua esportazione nel territorio comunitario, favorirebbe la violazione dell'embargo e dunque sarebbe lesiva dell'art. 1, lett. d) del Regolamento CEE n. 990/93.



Tale divieto si ricaverebbe anche dall'art. 1 del D.L. n. 305 del 1992 nella parte in cui avrebbe stabilito il divieto di rendere disponibili i fondi e le risorse economiche e finanziarie a quelle imprese che, pur avendo sede in Italia, siano controllate (direttamente o indirettamente) da autorità, enti o altre imprese aventi sede in Serbia o Montenegro. L'illecito amministrativo sarebbe configurabile <<in qualsiasi operazione commerciale che comporti il trasferimento di fondi o crei risorse economiche e finanziarie anche a favore di imprese italiane che risultino controllate da imprese aventi sede nelle repubbliche sopra indicate>> (rif. a Cassazione n. 15846 del 2000).

1.2. In secondo luogo, la sentenza avrebbe errato nella valutazione della prova del controllo serbo delle società coinvolte nell'attività di violazione dell'embargo, sia perché non avrebbe tenuto conto delle quote sociali in cui era ripartito il capitale (PROITAL SRL), sia perché non avrebbe rilevato la concordanza di alcuni elementi, relativi alla sede sociale e alle persone degli amministratori, coincidenti con quelli di altre società (SOC. ALOPEX E FILOS SRL), così negando valore probatorio ai verbali di accertamento della Guardia di Finanza.

2. Il ricorso, che è complessivamente infondato, dev'essere respinto.

2.1. Il controricorrente eccepisce, preliminarmente, la <<non sanzionabilità delle condotte eventualmente integranti violazioni del disposto dell'art. 1 del reg.



CEE 26 aprile 1993, n. 990>> e chiede, anche per questa ragione, la conferma della sentenza impugnata. Il regolamento CEE n. 990/93, la cui applicazione corretta costituirebbe l'oggetto del ricorso, sarebbe - secondo la società controricorrente - privo delle previsioni sanzionatorie perché, avendo l'art. 12 di esso abrogato il regolamento n. 1432/92, precedentemente in vigore, al quale - invece - l'Italia aveva dato forza con la previsione delle sanzioni stabilite dal D.L. n. 305 del 1992, convertito nella L. n. 355 del 1992, sarebbe mancato l'intervento del legislatore nazionale italiano per dare il necessario seguito sanzionatorio alle diverse previsioni dell'embargo dettate dal nuovo regolamento CEE. Di conseguenza, i divieti di comportamenti (illeciti) contestati alla società non sarebbero suscettibili di essere applicati per carenza delle sanzioni, che avrebbero dovuto essere stabilite in sede nazionale in attuazione dei precetti fissati dal legislatore comunitario.

2.1.1. L'eccezione, che mira a paralizzare per questa via il ricorso della parte pubblica, non ha pregio.

Infatti, se è vero che l'art. 12 del regolamento CEE n. 990/93, del Consiglio, in data 26 aprile 1993 (Relativo agli scambi tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale di Jugoslavia - Serbia e Montenegro-) ha, con l'art. 12, abrogato i regolamenti (CEE) nn. 1432/92, 2556/92 e 2655/92, sostituendo le prescrizioni dettate in ordine al cd. embargo della Comunità Europea verso la Repubblica federale di



Iugoslavia (Serbia e Montenegro), con nuove disposizioni prescrittive di particolari divieti di commercio e di trasporto, da e verso quella Repubblica (art. 1), stabilendo che ciascun Stato membro determini le sanzioni da imporre, in caso di violazione di tali disposizioni (art. 10), è anche vero che le fattispecie di illecito sono state munite della sanzione (amministrativa) dalla normativa nazionale.

La Direttiva previgente, ossia quella n. 1432/92, era stata attuata nell'ordinamento nazionale italiano dal D.L. n. 305 del 1992 (Provvedimenti urgenti in ordine alla situazione determinatasi nelle Repubbliche di Serbia e Montenegro), convertito nella legge n. 355 del 1992, che aveva posto le sanzioni all'art. 3. Proprio sotto l'impero di essa, questa Corte aveva fornito (Cassazione, sent. n. 15846 del 2000) un'interpretazione dei fatti illeciti relativi all'embargo che avevano portato all'enunciazione del principio, ritenuto (dal controricorrente) inapplicabile al caso in questa sede esaminato, e secondo il quale: « In relazione ai provvedimenti urgenti assunti in ordine alla situazione determinatasi nelle repubbliche di Serbia e Montenegro, l'art. 1 D.L. N. 305 del 1992 (convertito in legge n. 355 del 1992 e modificato dall'art. 6 D.L. n. 144 del 1993 convertito in legge n. 230 del 1993) ha reso indisponibili i fondi ed ogni altra risorsa economica e finanziaria non solo delle autorità serbe o montenegrine e di qualsiasi altro ente o impresa,



pubblica o privata, avente sede (giuridica, amministrativa o di fatto) nelle repubbliche di Serbia e Montenegro, ma altresì i fondi appartenenti a imprese che, pur avendo sede in Italia, siano tuttavia controllate da autorità, enti o imprese aventi sede in Serbia o Montenegro; ne consegue che è configurabile l'illecito amministrativo di cui al combinato disposto dagli art. 1 e 3 D.L. n. 305/1992 citato in qualsiasi operazione commerciale che comporti il trasferimento di fondi o crei risorse economiche e finanziarie anche a favore di imprese italiane che risultino controllate da enti aventi sede nelle repubbliche sopraindicate>>.

A seguito dell'emanazione del regolamento CEE del 1993, però, il legislatore italiano non è stato affatto inerte poiché, con il decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144 (Embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia), convertito nella legge 16 luglio 1993, n. 230, ha stabilito (art. 8), fra l'altro, che <<la sanzione prevista dall'art. 3, comma 2, D.L. 6 giugno 1992, n. 305, convertito nella L. 7 agosto 1992, n. 355, si applica, con le modalità previste dal comma 3 dello stesso articolo, anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni contenute nel regolamento CEE n. 990/93>>.

La sentenza impugnata, pertanto, va integrata nella parte della motivazione in cui non ha chiarito che la concreta previsione sanzionatoria applicabile al caso di embargo contestato alla società controricorrente



(illecito ai sensi della Dir. CEE n. 990/93), rientra sotto le comminatorie del D.L. n. 305 del 1992 (conv. nella L. n. 355 del 1992).

2.2. La motivazione del provvedimento censurato contiene, in realtà, una duplice *ratio decidendi*, convergente nell'escludere la sussistenza dell'illecito amministrativo: da un lato, perché il prodotto commerciato, sebbene <risultante> da una componentistica di provenienza serba, era stato assemblato e trasformato in Macedonia in guisa che esso andava considerato come un prodotto di "provenienza macedone"; da un altro, perché mancherebbe agli atti la prova (che incombeva sull'AMMINISTRAZIONE) relativa al controllo delle società (interessate all'attività di intermediazione) da parte della Repubblica Serba, posto che tale prova andava data in relazione al <capitale> di controllo di esse, piuttosto che alle persone facenti parte di tali società.

Ma, in relazione a tale duplice *ratio decidendi*, il ricorso per cassazione ha attaccato, in punto di diritto, solo la prima di esse (attraverso il richiamo alle fattispecie di illecito di cui alla direttiva CEE n. 990/93 che non sarebbero state tenute nel dovuto conto dal giudice di merito) e non anche la seconda (quella riguardante la prova del controllo delle società coinvolte nel commercio dei componenti di provenienza serba, oggetto di embargo).

Orbene, l'implicita affermazione - contenuta nella sentenza di merito - della necessità della sussistenza



di entrambi gli elementi perché sia integrata la fattispecie di illecito amministrativo (e cioè, sia la sussistenza di componenti oggetto di commercio provenienti dalle Repubbliche dell'ex Jugoslavia e sia il loro <traffico> da parte di soggetti, in genere, serbi e, in particolare, da parte di società con capitale a controllo serbo) non ha formato oggetto di censura nel ricorso delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, con particolare riguardo alle previsioni astratte di illecito comprese nel regolamento CCE del 1993 (sanzionate dalla disciplina nazionale italiana del 1992, come modificata dal citato D.L. n. 144 del 1993). Infatti, il ricorso, in ordine alla seconda delle *rationes decidendi* sopra illustrate, si limita solo a criticare il ragionamento compiuto dal giudice di merito e a rispondere ad esso solo in punto di fatto, fornendo una ricostruzione alternativa a quella, cioè facendo riferimento sia alle quote, sia alle persone interessate alle varie società coinvolte nell'intermediazione commerciale, ma senza indirizzare alcuna critica ai presupposti giuridici ai quale il giudice di merito si è, più o meno implicitamente, attenuto (ossia alla pretesa irrilevanza della nazionalità delle persone ed alla rilevanza del solo capitale di controllo delle società coinvolte nell'intermediazione).

Il ricorso, in conclusione, risolvendosi (*in parte qua*) solo in una ricostruzione alternativa a quella svolta dal giudice di merito non sottopone a critica i suoi

A handwritten signature in dark ink, appearing to be a stylized 'R' or similar character.



fondamenti giuridici (espressi e taciti), lasciandoli
impregiudicati, così da risultare, inammissibile.

3. Nei fatti sopra narrati si ravvisano ragioni
sufficienti per compensare le spese giudiziali di
questa fase.

PQM

Rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della
prima sezione civile della Corte di cassazione, dai
magistrati sopraindicati, il 7 dicembre 2004.

Il Giudice estensore

(Francesco A. GENOVESE)

Il Presidente

(Antonio SAGGIO)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Prima Sezione Civile

Depositato in Cancelleria

il 25 GEN. 2005

IL CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Passinetti